

**STATUTO**  
**“Tu con Noi”**  
**Associazione di promozione sociale**

**Articolo 1**

***Costituzione, denominazione, sede e durata***

- 1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Tu con Noi”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Monza (Mb) in via Volturmo 38 e può costituire sedi secondarie.
- 1.4 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6 L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 01/08 e la Legge 383/00.

**Articolo 2**

***Finalità e attività***

- 2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretti e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di ogni individuo. Essa è apartitica, apolitica e si ispira ai valori della solidarietà cristiana.
- 2.2 L'Associazione nasce dall'aggregazione del Gruppo Orizzonte, nato nel 1993 nell'ambito della Parrocchia di S. Carlo in Monza e del Gruppo Baobab, nato nel 2001 nell'ambito della Parrocchia di Cristo Re in Monza, gruppi parrocchiali impegnati nella promozione e nell'organizzazione di attività ricreative per persone diversamente abili.
- 2.3 Ponendosi in continuità con l'esperienza di dette realtà parrocchiali, l'Associazione, attraverso prestazioni volontarie e gratuite, sia individuali che in gruppi organizzati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà fraterna e sociale per rispondere ai bisogni delle persone con difficoltà e delle loro famiglie.
- 2.4 Consapevole che ogni individuo, a prescindere dalle proprie condizioni sociali, culturali, economiche, fisiche e/o mentali, ha diritto inalienabile al pieno sviluppo della propria personalità e a condurre una vita libera e il più possibile indipendente, l'Associazione per attuare concretamente i propri scopi, intende perseguire le seguenti finalità:
  - a) promuovere lo spirito di solidarietà cristiana nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale;
  - b) promuovere una conoscenza corretta da parte della cittadinanza delle situazioni di disagio sociale, di emarginazione e, in generale, di tutte le situazioni a rischio presenti sul territorio, connesse ad ogni titolo alle varie forme di disabilità e disagio;
  - c) promuovere e sostenere iniziative rivolte al miglioramento e/o alla prevenzione delle problematiche presenti sul territorio relative alla disabilità fisica e psichica;

- d) indirizzare, accompagnare e formare tutti coloro che, aderendo all'Associazione, intendono portare il loro sostegno per il perseguimento delle finalità sopra esposte rivolgendo particolare attenzione alle inclinazioni ed ai desideri più profondi di tutti coloro che parteciperanno attivamente alla vita associativa, in quanto persone che decidono di mettersi in gioco per crescere e realizzarsi attraverso esperienze di solidarietà e di condivisione.
- 2.5 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) organizzare l'animazione della domenica con gite, giochi, feste o altre attività di intrattenimento con finalità ludiche e di socializzazione;
  - b) organizzare, nel corso dell'anno, attività culturali, ludiche o ricreative (quali ad es. gite, feste, laboratori teatrali, laboratori cinematografici, attività sportive, ecc.);
  - c) promuovere e organizzare momenti di breve convivenza quali vacanze (estive o invernali) volti all'integrazione e alla socializzazione;
  - d) attuare progetti, anche in forma sperimentale, rivolti a bisogni connessi ad ogni titolo alle varie forme di disabilità e disagio (quali, ad esempio, breve e lunga residenzialità, ricerca del maggior livello di autonomia, ecc.);
  - e) realizzare interventi ed organizzare iniziative di carattere culturale e sociale volte allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della solidarietà, dell'integrazione, dell'aiuto reciproco, della lotta all'emarginazione e del rispetto delle diversità e delle differenze;
  - f) promuovere il coinvolgimento di adolescenti o giovani cosicché, attraverso l'attività dell'Associazione, possano condividere, sperimentare e fare propri i valori della solidarietà, del confronto e del rispetto della diversità.
- 2.6 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
- 2.7 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.8 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

### **Articolo 3**

#### ***Struttura organizzativa dell'Associazione***

- 3.1 L'Associazione è organizzata in Gruppi, ciascuno dei quali dotato di propria autonomia decisionale, conformemente a quanto previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti di attuazione.
- 3.2 Ciascun Gruppo è provvisto di propri organismi di coordinamento che hanno piena autonomia nella promozione e nell'organizzazione delle attività sociali.
- 3.3 La specifica disciplina relativa al funzionamento dei Gruppi è prevista da apposito regolamento associativo.

## **Articolo 4**

### ***Criteri di ammissione degli associati***

- 4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia, condizioni sociali e personali.
- 4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e il loro numero è illimitato.
- 4.3 L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, garantendo l'uguaglianza di tutte le persone, senza alcuna distinzioni di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia, condizioni sociali e personali.
- 4.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
- 4.6 Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame le domande di nuova adesione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, curandone, in caso di accoglimento, l'iscrizione nel registro dei soci.
- 4.7 L'ammissione a socio può essere delegata agli organi consiliari di ciascun Gruppo in cui è organizzata l'Associazione, in conformità alle previsioni contenute nel regolamento associativo di cui all'art. 3.3. Di ogni nuova adesione, dovrà comunque essere data tempestiva notizia al Consiglio Direttivo, ai fini della prescritta annotazione dell'iscrizione nel registro dei soci.
- 4.8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in Assemblea.
- 4.9 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", ossia soci che forniscono un sostegno prettamente economico all'attività dell'Associazione, nonché nominare "soci onorari" cioè persone che hanno fornito un particolare contributo all'attività dell'Associazione.
- 4.10 È facoltà dell'Assemblea subordinare l'iscrizione dei nuovi soci al versamento di un contributo in denaro, determinandone ammontare e modalità di versamento.
- 4.11 Detto contributo, ove previsto, non è trasferibile, né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

## **Articolo 5**

### ***Perdita della qualifica di associato***

- 5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 5.2 L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione, senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
- 5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrari agli scopi statutari.

- 5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- 5.5 L'esclusione del socio può essere delegata agli organi di coordinamento di ciascun Gruppo in cui è organizzata l'Associazione, in conformità alle previsioni contenute nel regolamento associativo di cui all'art. 3.3.
- 5.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare altresì l'esclusione dell'associato per sopraggiunta impossibilità di partecipare alle attività programmate. A tale proposito, il Consiglio Direttivo provvede, all'inizio di ciascun anno sociale, alla revisione del registro dei soci ai fini della cancellazione degli associati esclusi.
- 5.7 Nell'ipotesi di esclusione per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi o per comportamenti contrari agli scopi statutari, il relativo provvedimento deve essere, in ogni caso, comunicato per iscritto all'interessato e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

## **Articolo 6**

### ***Diritti e doveri degli associati***

- 6.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 6.2 Gli associati hanno diritto a:
- a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  - b) partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, votare direttamente;
  - c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - d) dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - e) proporre progetti ed iniziative da sottoporre alla Assemblea, al Consiglio Direttivo o ai Gruppi;
  - f) discutere e approvare i rendiconti economici;
  - g) essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
  - h) essere eletti membri degli Organi dell'Associazione, se maggiorenni.
- 6.3 I soci minori di età o comunque privi della capacità di agire sono legittimati ad esercitare il loro diritto di voto per il tramite di chi li rappresenta legalmente
- 6.4 Gli associati sono tenuti a:
- a) osservare le norme del presente statuto, del regolamento associativo e le deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
  - b) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi associativi;
  - c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
- 6.5 I soci ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, anche mediante pagamento di una quota associativa annuale, ove ciò sia stato deliberato dall'Assemblea degli iscritti, cui compete stabilirne l'ammontare e le modalità di versamento.

- 6.6 È facoltà degli associati effettuare versamenti volontari e/o ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.
- 6.7 I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili, non restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non sono soggetti a rivalutazione.
- 6.8 Fatta salva l'ipotesi in cui l'Associazione intenda avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale, in conformità al disposto dell'art. 2.7 del presente statuto, le prestazioni degli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
- 6.9 Possono essere, in ogni caso, rimborsate le spese sostenute per le attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 6.10 Fatta salva l'ipotesi prevista dal disposto dell'art. 2.7 del presente statuto, le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

## **Articolo 7**

### ***Organi dell'Associazione***

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
- 7.2 Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) il Collegio dei Garanti.
- 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
- 7.4 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
- 7.5 Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci maggiorenni.
- 7.6 Le cariche sociali sono riservate ai soci, con l'eccezione della carica di componente del Collegio dei Garanti o di revisore dei conti alle quali possono accedere anche non soci.
- 7.7 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Garanti, ove costituiti, non possono rivestire altra carica sociale.
- 7.8 Alla scadenza del mandato, le cariche sociali possono essere riconfermate e sono automaticamente prorogate sino a quando non si provveda alle nuove nomine.
- 7.9 In caso di dimissione o di decadenza di coloro che rivestono cariche elettive, si procederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, mediante apposita elezione suppletiva.
- 7.10 Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

**Articolo 8**  
***Assemblea degli associati***

- 8.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia l'impegno profuso nelle attività dell'Associazione e il valore di eventuali contributi versati.
- 8.2 Secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo.
- 8.3 Ciascun socio può, tuttavia, essere portatore, al massimo, di una sola delega di altro aderente.
- 8.4 La rappresentanza legale di un socio minore di età o comunque privo della capacità di agire, ove esercitata da altro associato, non costituisce delega ai fini del limite imposto dal precedente comma.
- 8.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.
- 8.6 L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e in quella dei vari Gruppi e deve contenere l'indicazione della sede di svolgimento dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 8.7 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria o sia richiesta da almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 8.8 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
  - b) approvare la relazione annuale delle attività;
  - c) determinare annualmente le linee di sviluppo dell'attività;
  - d) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
  - e) esaminare i ricorsi in materia di ammissione di nuovi soci;
  - f) ratificare i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di esclusione dei soci;
  - g) stabilire eventuali quote di iscrizione a carico dei nuovi soci;
  - h) stabilire eventuali quote associative annuali, determinandone l'ammontare e le modalità di versamento;
  - i) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
  - j) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - k) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  - l) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  - m) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - n) esaminare ogni altra questione sottoposta dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo.

- 8.9 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 8.10 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.
- 8.11 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda e nelle successive convocazioni, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 8.12 L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta;
- 8.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere trascritto nel Libro delle Assemblee degli associati;
- 8.15 Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione e dei singoli Gruppi del relativo verbale. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altra idonea forma di pubblicità delle proprie decisioni;
- 8.16 Le delibere dell'Assemblea legalmente adottate obbligano tutti gli associati.

## **Articolo 9** **Consiglio Direttivo**

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da tre consiglieri per ciascun gruppo in cui è organizzata l'Associazione.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 9.3 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 9.4 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento associativo, tali da assicurare la rappresentanza di ogni Gruppo in seno al Consiglio Direttivo medesimo.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo si raduna per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico annuale da sottoporre all'Assemblea, oltre che ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno quattro consiglieri.
- 9.6 In tale ultimo caso, la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, con avviso da rendersi noto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, nel termine di quindici giorni
- 9.7 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono indette con invito scritto a cura del Presidente, contenente l'indicazione della sede della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

- 9.8 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati cui è attribuita facoltà di intervenire, previa richiesta al Presidente da far pervenire almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, senza diritto di voto. Per tale ragione, l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è reso pubblico mediante affissione presso la sede dell'Associazione, e le sedi di ciascun Gruppo.
- 9.9 In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telefono, da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
- 9.10 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 9.11 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità la relativa decisione verrà rimessa all'Assemblea.
- 9.12 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 9.13 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
  - b) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
  - c) formulare i programmi di attività sociale, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - d) proporre all'Assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  - e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta: il bilancio preventivo ed elaborare il rendiconto economico di fine esercizio;
  - f) eleggere tra i propri componenti il Vice-Presidente dell'Associazione;
  - g) nominare, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
  - h) deliberare circa l'ammissione degli associati;
  - i) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - j) decidere, in conformità alle linee approvate dall'Assemblea, le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  - k) presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
  - l) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per ragioni di necessità ed urgenza;
  - m) esercitare ogni altro potere allo stesso attribuito dal presente statuto o dal regolamento associativo.
- 9.14 Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

**Articolo 10**  
***Presidente***

- 10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- 10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 10.3 È autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e può eseguire incassi.
- 10.4 Può accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.
- 10.5 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 10.6 In particolare, spetta al Presidente:
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
  - c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
  - f) designare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
  - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 10.7 In caso di assenza, cessazione o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il componente più anziano di età del Consiglio Direttivo. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente o del componente più anziano di età del Consiglio Direttivo fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente.

**Articolo 11**  
***Segretario***

- 11.1 Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 11.2 Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge principalmente i seguenti compiti:
- a) provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
  - c) predispone lo schema di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - e) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

11.3 Le funzioni di cui ai precedenti punti c), d) ed e) possono essere affidati ad un tesoriere designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

## **Articolo 12** ***Collegio dei Garanti***

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, due supplenti, scelti anche tra i non associati.

12.2 Il Collegio:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile.

12.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

## **Articolo 13** ***Collegio dei Revisori dei Conti***

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

13.2 Il Collegio:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e fissa con apposito regolamento le proprie modalità di funzionamento;
- b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- d) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

13.3 Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

## **Articolo 14** ***Patrimonio e mezzi finanziari***

14.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) fondo di riserva.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da convenzioni;

- g) quote di iscrizione, quote associative annuali ed ogni altro tipo di contributo degli associati;
  - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.
- 14.3 Le donazioni che non costituiscono elargizioni liberali in denaro e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 14.4 Fermo l'obbligo di contribuire alle spese generali della struttura associativa secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, a ciascun Gruppo in cui è organizzata l'Associazione è assicurata autonomia patrimoniale e finanziaria, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento associativo di cui all'art. 3.3.
- 14.5 I fondi dell'Associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 14.6 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del vice Presidente ovvero di altro membro dell'Associazione cui sia stata rilasciata da parte del Consiglio Direttivo esplicita delega scritta.

## **Articolo 15** ***Il Bilancio***

- 15.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 15.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 15.3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione predispone il rendiconto economico e il bilancio preventivo che devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
- 15.4 Il rendiconto e il preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nonché presso le sedi di ciascun Gruppo entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni associato.
- 15.5 Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
- 15.6 Il rendiconto, una volta approvato dall'Assemblea, viene esposto nella sede dell'Associazione e nelle sedi di ciascun Gruppo per almeno 30 giorni.
- 15.7 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.
- 15.8 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

## **ART. 16**

### ***Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione***

- 16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione avente ad oggetto il trasferimento della sede è approvata dall'assemblea con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 16.3 Il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.
- 16.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

## **Articolo 17**

### ***Clausola compromissoria***

- 17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento associativo, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla Legge 383/00 e al Codice Civile.
- 17.2 I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali controversie con l'Associazione e i singoli Gruppi.
- 17.3 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i soci, Associazione e singoli Gruppi, Gruppi tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti la vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio dei Garanti, dando luogo ad arbitrato irrituale.
- 17.4 Le pronunce, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagine, sono inappellabili, emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale.

## **Articolo 18**

### ***Disposizioni finali***

- 18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento associativo, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla Legge 383/00 e al Codice Civile.

**REGOLAMENTO ASSOCIATIVO**  
**“Tu con Noi”**  
**Associazione di promozione sociale**  
**(Adottato ai sensi dell’art. 3.3 dello Statuto)**

**TITOLO I - PREMESSA**

**Art. 1 – Scopi e finalità del presente regolamento**

- 1.1 Il presente regolamento contiene le norme attuative per il funzionamento dell’Associazione di Promozione Sociale “Tu con Noi”.
- 1.2 In particolare, esso disciplina gli aspetti organizzativi interni dell’Associazione, relativamente alla sua gestione ordinaria e straordinaria.
- 1.3 Esso viene adottato in conformità con lo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale dell’Associazione, e lo integra, non potendone, quindi, modificare le disposizioni.

**Art. 2 – Revisione del regolamento**

- 1.1 Eventuali integrazioni o modifiche del presente regolamento devono essere deliberate dall’Assemblea.
- 1.2 Le proposte di modifica o integrazione possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

**TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA**

**Art. 3 – Organizzazione interna**

- 3.1 L’Associazione di Promozione Sociale “Tu con Noi” nasce per consolidare e dare continuità all’esperienza di alcuni gruppi parrocchiali con sede nel territorio di Monza, che da diversi anni sono impegnati nella promozione e nell’organizzazione di attività ricreative per persone diversamente abili.
- 3.2 È ferma intenzione, pertanto, dell’Associazione garantire, attraverso la propria organizzazione interna, l’autonomia funzionale di detti gruppi, i quali continueranno a rappresentare con la loro attività lo strumento principale per il perseguimento degli scopi sociali, così come delineati dallo statuto associativo.
- 3.3 I Gruppi, costituiscono, in ogni caso, mere articolazioni organiche dell’Associazione e, come tali, pur possedendo una loro denominazione identificativa, sono tenuti a spendere il nome dell’Associazione nei rapporti giuridico – patrimoniali con i terzi.

**Art. 4 – Adesione degli associati all’attività dei Gruppi**

- 4.1 I Gruppi sono composti dai membri dell’Associazione che intendono prendere parte alle attività promosse e organizzate da ciascuno di essi.

- 4.2 Ogni Gruppo è tenuto a redigere e conservare un'anagrafe dei propri aderenti, curando in accordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione la gestione amministrativa e assicurativa della posizione di ognuno.
- 4.3 I componenti dei Gruppi, nella loro qualità di soci dell'Associazione, sono tenuti ad osservare i principi e le regole dello statuto e del presente regolamento, agendo in conformità alle stesse.
- 4.4 Ciascun Gruppo può dotarsi di un proprio regolamento interno così come può deliberare contributi ordinari o straordinari a carico dei propri iscritti
- 4.5 Ciascun associato può far parte indistintamente di uno o più Gruppi in cui si articola l'Associazione.

#### **Art. 5 – Organi di coordinamento interni a ciascun Gruppo**

- 5.1 Ciascun Gruppo è dotato di un "Comitato Organizzativo" costituito da tutti gli associati che partecipano all'organizzazione dell'attività del Gruppo.
- 5.2 Il Gruppo elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, avente il compito di gestire e regolare l'attività del Gruppo nonché di collaborare e comunicare con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 5.3 Il Coordinatore è altresì responsabile della gestione della cassa del Gruppo con facoltà di designare un tesoriere.
- 5.4 Il Coordinatore in carica che non sia anche membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, può partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo.
- 5.5 Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è eletto secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6.
- 5.6 Il Coordinatore e i rappresentanti del Gruppo in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione compongono l'Organo Consiliare proprio di ciascun Gruppo, cui sono demandati i poteri ad esso attribuiti dal Comitato Organizzativo e/o dal presente regolamento o dallo statuto dell'Associazione
- 5.7 Nel caso in cui, a norma degli artt. 4.7 e 5.5 dello statuto, vengano delegate agli Organi di Coordinamento dei Gruppi le decisioni in materia di adesione e/o esclusione dei soci, i relativi poteri saranno esercitati dall'Organo Consiliare del Gruppo con ratifica delle esclusioni, comunque devoluta all'Assemblea dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Designazione del coordinatore, rappresentanza dei Gruppi e svolgimento delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione**

- 6.1 Ogni tre anni, in corrispondenza della scadenza del mandato degli organi associativi, all'interno di ciascun Gruppo deve essere convocata un'adunanza cui possono partecipare tutti gli associati iscritti al Gruppo medesimo.
- 6.2 Tale adunanza è convocata a cura del Coordinatore uscente, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea degli associati chiamata al rinnovo delle cariche sociali.
- 6.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso affisso presso la sede del Gruppo e/o con altre idonee modalità eventualmente stabilite da ciascun Gruppo.
- 6.4 Tale adunanza è chiamata ad eleggere, a maggioranza dei partecipanti, il coordinatore del Gruppo.

- 6.5 Ai fini dello svolgimento delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la stessa adunanza è chiamata altresì a predisporre la lista dei candidati del Gruppo, scelti tra gli appartenenti a quest'ultimo, da far pervenire al Presidente dell'Associazione.
- 6.6 Tale lista deve essere unica per ciascun Gruppo e deve contenere l'indicazione di un minimo di quattro (4) candidati.
- 6.7 Il socio che appartenga a più Gruppi, può candidarsi al massimo in una lista.
- 6.8 La designazione dei candidati spetta autonomamente a ciascun Gruppo, cui compete stabilire altresì eventuali modalità di voto, qualora le candidature dovessero risultare particolarmente elevate rispetto al numero di seggi disponibili.
- 6.9 Una volta fatta pervenire al Presidente la lista dei candidati per ogni Gruppo in cui si suddivide l'Associazione, il Consiglio Direttivo uscente, accertate le condizioni di eleggibilità dei candidati, provvede a predisporre la scheda elettorale relativa a ciascun Gruppo, riportandovi la corrispondente lista di candidati.
- 6.10 La scheda elettorale relativa a ciascun Gruppo si distingue da quella degli altri per colore.
- 6.11 A ciascun socio viene consegnata unicamente la scheda elettorale relativa al proprio Gruppo di appartenenza.
- 6.12 Il socio che appartenga a più Gruppi, può votare solo per le elezioni dei rappresentati di uno di questi ed è, pertanto, tenuto ad optare per l'uno a l'altro Gruppo prima dell'inizio delle operazioni elettorali.
- 6.13 L'elettore può esprimere un numero massimo di tre preferenze per ciascuna lista.
- 6.14 Il voto è espresso mediante apposizione di un contrassegno in corrispondenza del nome del candidato.
- 6.15 Sono eletti i tre candidati per ciascuna lista che hanno conseguito il maggior numero di voti.

#### **Art. 7 – Autonomia patrimoniale e finanziaria dei Gruppi**

- 7.1 Nell'ambito delle risorse patrimoniali e finanziarie previste dall'art. 14 dello statuto associativo, a ciascun Gruppo in cui si suddivide l'Associazione sono attribuite le entrate costituite da:
  - a) quote e contributi versati dai singoli aderenti al Gruppo;
  - b) proventi derivanti dalle attività istituzionali promosse e organizzate dal Gruppo;
  - c) contributi erogati da persone fisiche e/o da persone giuridiche sia pubbliche che private in relazione all'attività istituzionale promossa e organizzata dal Gruppo;
  - d) finanziamenti di terzi preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale promossa e organizzata dal Gruppo.
- 7.2 Ogni bene acquisito dal Gruppo sarà acquisito dal patrimonio dell'Associazione.
- 7.3 È tuttavia assicurato a ciascun Gruppo piena autonomia nel godimento di qualunque bene mobile o immobile acquistato utilizzando risorse finanziarie proprie e/o frutto di lasciti o donazioni con destinazione vincolata all'attività del Gruppo.
- 7.4 Al di fuori delle risorse di cui sopra, compete al Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilire, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, le modalità di ripartizione tra i vari Gruppi di eventuali disponibilità patrimoniali o finanziarie residue di pertinenza dell'Associazione.

- 7.5 È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Assemblea di accordare a ciascun Gruppo contributi straordinari per lo svolgimento di specifiche attività che lo stesso intenda intraprendere.
- 7.6 Nell'ambito di ciascun Gruppo in cui si articola l'Associazione, il relativo Organo Consiliare è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite del Gruppo e riferisce per il tramite del proprio Coordinatore al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 7.7 La contabilità di ciascun Gruppo deve figurare nel rendiconto annuale dell'Associazione.

#### **Art. 8 – Ingresso o costituzione di nuovi Gruppi**

- 8.1 L'Associazione al momento della sua costituzione si articola nei seguenti Gruppi:
- Gruppo Orizzonte, nato nel 1993 ed operante nell'ambito della Parrocchia di S. Carlo in Monza;
  - Gruppo Baobab, nato nel 2001 ed operante nell'ambito della Parrocchia di Cristo Re in Monza.
- 8.2 È facoltà dell'Assemblea dell'Associazione deliberare l'inserimento o l'istituzione di nuovi Gruppi.
- 8.3 L'eventuale costituzione o l'ingresso di un nuovo Gruppo nell'Associazione comporta che detto Gruppo possa immediatamente designare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
- 8.4 A tal fine, il Gruppo di nuovo inserimento o istituzione deve presentare al Presidente dell'Associazione una lista di propri candidati, predisposta in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.
- 8.5 L'Assemblea chiamata a deliberare sull'inserimento o l'istituzione del nuovo Gruppo, elegge nella stessa seduta i tre rappresentanti di detto Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.
- 8.6 I componenti eletti nel corso del triennio di mandato del Consiglio Direttivo decadono dalla carica allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 9 – Cessazione di appartenenza di un Gruppo dalla Associazione**

- 9.1 L'eventuale cessazione di appartenenza di un Gruppo all'Associazione deve essere deliberata dal Comitato Organizzativo del Gruppo interessato con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti al Gruppo medesimo e tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 9.2 Fatto salvo il diritto di ciascun socio di mantenere la propria qualità di associato, prendendo parte alle attività di altro Gruppo, la delibera di cessazione è da intendersi a tutti gli effetti quale domanda di dimissione dei membri del Gruppo dall'Associazione.
- 9.3 In caso di cessazione di appartenenza di un Gruppo all'Associazione, le risorse patrimoniali e finanziarie residue di pertinenza dello stesso secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento, dedotte le passività, rientreranno nella disponibilità della Associazione.
- 9.4 Fatta salva ogni eventuale diversa destinazione imposta da norme imperative di legge, tali risorse, dedotte sempre le passività, saranno devolute al Gruppo uscente, a condizione che lo stesso, nel termine di 12 mesi dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della comunicazione di cui al paragrafo che precede, costituisca autonoma Associazione di Promozione Sociale o altro Ente senza scopo di lucro che dia garanzia di impiego delle proprie risorse economico-finanziarie per finalità conformi a quanto previsto dall'art. 2 dello statuto. In mancanza, dette risorse rimarranno acquisite al patrimonio dell'Associazione.